



Servizio Servizi per il lavoro e ammortizzatori sociali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1197 DEL 24/07/2025

OGGETTO: Mobilità in deroga per l'area di crisi industriale complessa di Terni e Narni, ai sensi dell'art. 53-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Attivazione dell'ammortizzatore per l'anno 2025 ai sensi articolo 1, comma 189 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, in attuazione della DGR. n. 546/2025. Approvazione Avviso

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "*Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali*";

Vista la legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 "*Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro*", come modificata, da ultimo, con L.R. n. 11 del 7 luglio 2021 che agli artt. dal 17 al 20, in particolare, definisce gli assetti istituzionali

dell'Agenzia e le attribuzioni degli organi individuati: a) Presidente, b) Consiglio di amministrazione; c) Direttore; d) Collegio dei revisori;

Ricordato che la legge stessa dispone che il mandato degli organi di ARPAL Umbria non possa eccedere quello della legislatura regionale e che al termine di ogni legislatura, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, l'incarico si intende prorogato fino alla nomina dei successori e, comunque, non oltre 90 giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale;

Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale n. 956 e n. 957 del 13.10.2021, aventi ad oggetto determinazioni in ordine alla nomina, rispettivamente, del Presidente e dei due componenti del Consiglio di Amministrazione di ARPAL Umbria e i relativi Decreti di nomina adottati dalla Presidente della Giunta regionale n. 41 e n. 42 del 20.10.2021;

Richiamata la D.G.R. n. 958 del 13.10.2021 *“Agenzia regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria. Determinazioni in merito alla nomina del Direttore, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 1/2018”* e il conforme Decreto adottato dalla Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 27 ottobre 2021;

Vista la D.G.R. n. 32 del 19.01.2022 *“Legge Regionale 14 febbraio 2018, n. 1, art. 23. Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro ARPAL Umbria. Approvazione”*;

Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ARPAL Umbria n. 5/2022 avente ad oggetto *“Approvazione articolazione organizzativa delle strutture dirigenziali”*;

Vista la D.G.R. n. 351 del 13.4.2022 avente ad oggetto: *“Legge Regionale 14 febbraio 2018, n. 1, art. 23. Approvazione articolazione organizzativa delle strutture dirigenziali dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria”*;

Vista la D.G.R. n. 51 del 22.01.2025 *“Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL) Legge Regionale 1/2018 e 11/2021. Determinazioni”*, con la quale la Giunta Regionale, insediatasi il 23 dicembre 2024, ha evidenziato la necessità di procedere a una verifica e valutazione del ruolo e delle prospettive complessive dell'Agenzia, a partire dalla sua governance, nell'ottica di una proposta di riforma che preveda un organo monocratico al posto degli organi attualmente individuati dall'art. 17 della L.R. n. 1/2018 e che abbia riguardo anche al ruolo e alle funzioni dell'Agenzia stessa, della sua articolazione organizzativa e del relativo regolamento di organizzazione e, a tal fine, ha disposto la nomina ai sensi dell'art. 17 bis della L.R. 11/95 di un nuovo Commissario straordinario per lo svolgimento delle funzioni del Direttore, assorbendo anche le funzioni del Presidente del CdA e del Consiglio di Amministrazione;

Visto il Decreto della Presidente della Giunta Regionale n. 5 del 24.1.2025 *“Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL) - L.R. 1/2018 - Nomina del Commissario straordinario ai sensi dell'art. 17-bis della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11.”* con il quale è stato nominato, conformemente alla D.G.R. n. 51 del 22.01.2025, il Dott. Luigi Rossetti quale Commissario straordinario dell'Agenzia;

Visto il Dlgs n. 148/2015 *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”* e ss.mm.ii.;

Visto il Dlgs n. 150/2015 *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”*, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Visto il D.M. 7 ottobre 2016 con il quale l'area di crisi industriale del Sistema Locale del Lavoro di Terni è stata riconosciuta quale *“area di crisi industriale complessa”*, ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto l'Accordo di Programma sottoscritto il 30 marzo 2018 per l'attuazione del *“Progetto di riconversione e riqualificazione per l'area di crisi industriale complessa del Sistema Locale del Lavoro di Terni-Narni”* con l'allegato *“Progetto di riconversione e riqualificazione industriale”* (PRRI) che ne è parte integrante;

Visto l'Atto Integrativo sottoscritto il 9 agosto 2022 di proroga dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2018 per l'attuazione del *“Progetto di riconversione e riqualificazione per l'area di crisi industriale complessa di Terni – Narni”*;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Umbria n. 561 del 12.06.2024 che approva lo schema del nuovo Accordo di Programma che riconferma e proroga gli obiettivi e le direttrici di intervento definiti nell'Accordo di Programma del 30 marzo 2018 e nell'allegato Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale (PRRI) che ne è parte integrante, e già confermati nell'Atto integrativo del 9 agosto 2022;

Visto l'Accordo di Programma del 18/10/2024 della durata di 36 mesi con scadenza il 30 marzo 2027, con il quale i sottoscrittori si danno atto del permanere dello stato di crisi economica nel territorio dell'area di crisi industriale complessa del Sistema Locale del Lavoro di Terni-Narni e della necessità di prorogare gli obiettivi e le direttrici per le azioni di riconversione previste del Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale (PRRI) parte integrante dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2018, per portarne a compimento gli interventi;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”*, che all'art. 1, comma 139, ha prorogato per il 2018 le misure di cui all'art. 44, comma 11-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e di cui all'art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Visto l'art. 1, commi da 140 a 144, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27/06/2017, n. 13, recante: *“Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”*;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante *“Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ed in particolare l'art. 25-ter;

Visto il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, in particolare l'art. 9-quater;

Vista la legge del 31 dicembre 2018, n. 145, recante *“Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”* e in particolare l'articolo 1, comma 282;

Vista la legge 27 dicembre 2019 n. 160, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”* ed in particolare l'articolo 1, commi 491 e 492;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8 recante: *«Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»*, in particolare l'art. 11-quater;

Vista la legge del 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”* ed in particolare l'articolo 1, comma 289;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”* ed in particolare l'articolo 1, comma 127;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”* ed in particolare l'art. 1, comma 325;

Vista la legge 30 dicembre 2023 n. 213 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”* ed in particolare l'art. 1, comma 170;

Vista la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”* ed in particolare l'articolo 1, comma 189 il quale prevede che *“Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziati ulteriori risorse per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le regioni possono destinare, nell'anno 2025, le risorse stanziati ai sensi del primo periodo, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie assegnate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale effettua il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente comma e ne dà riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali almeno semestralmente.”*;

Vista la Nota del MLPS n. 1095 del 03/02/2021 in cui è chiarito che *“le Regioni possono utilizzare, anche per il 2021, le risorse residue dei precedenti finanziamenti e, inoltre, che l'art. 1, comma 289, della legge 178/2020, perseguendo l'intento di semplificare, in un'unica disposizione di carattere generale, tutti gli interventi susseguiti nel tempo che fanno riferimento all'art. 44, comma 11-bis, del D.lgs. n. 148/2015, pur in assenza di una proroga specifica delle singole misure, consente di utilizzare le risorse stanziati per tutti gli interventi che traggono origine dall'articolo in parola;*

Visto il Messaggio INPS n. 2066 del 30 giugno 2025, recante *“Aree di crisi industriale complessa. Articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”. Trattamento di integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.”* con il quale si ribadisce quanto chiarito dal MLPS con la sopracitata nota n. 1095/2021 con riferimento all'articolo 1, comma 289, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, semplificando in un'unica disposizione di carattere generale tutti gli interventi susseguitisi nel tempo, che fanno riferimento all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, anche in assenza di una proroga specifica delle singole misure, è consentito l'utilizzo delle risorse stanziare per tutti gli interventi che traggono origine dal medesimo articolo;

Considerato quindi, alla luce delle note suesposte, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono implicitamente prorogati e rifinanziati anche per l'anno 2025 i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, e all'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché i trattamenti di mobilità in deroga di cui all'articolo 25-ter del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

Visto inoltre che il medesimo Messaggio INPS n. 2066 del 30 giugno 2025 stabilisce: *“Per quanto riguarda la trasmissione dei decreti da parte delle Regioni interessate, per il tramite del Sistema Informativo Percettori (SIP), e il pagamento delle relative prestazioni da parte delle Strutture INPS territorialmente competenti, si rinvia a quanto già illustrato con le circolari n. 159 del 31 ottobre 2017 e n. 90 del 1° agosto 2018, nonché al successivo messaggio n. 322 del 24 gennaio 2019”*;

Vista la Circolare INPS n. 159 del 31 ottobre 2017 avente ad oggetto *“Trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un'area di crisi complessa riconosciuta ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – Art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – Circolare ministeriale n. 13 del 27 giugno 2017 – Istruzioni contabili – Variazioni al piano dei conti”* ;

Vista la circolare INPS n. 90 del 1° agosto 2018 la quale stabilisce: *“Per l'anno 2018 l'importo medio mensile delle prestazioni di mobilità in deroga è pari a € 1.638,63, comprensivo di copertura figurativa e ANF; il suddetto dato viene utilizzato per l'accertamento della sostenibilità finanziaria del trattamento in prosecuzione della mobilità in deroga”*;

Visto il messaggio INPS n. 322 del 24/01/2019, recante *“Legge 17 dicembre 2018, n. 136, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. Articolo 25-ter, rubricato “Trattamento di mobilità in deroga per lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa”. Integrazione circolare n. 90 del 1° agosto 2018”*;

Vista inoltre la nota prot. n. 4636 del 28/03/2025, nostro prot. n. 31684 del 31/03/2025, con la quale la Divisione 3 della Direzione Generale Ammortizzatori Sociali del MLPS prende atto del monitoraggio effettuato dall'INPS sul consolidato dei residui per tutte le Regioni interessate ed in particolare, per la Regione Umbria, al 1° gennaio 2025, risulta un consolidato dei residui pari a **Euro 19.013.745,28**, derivanti dalla parte residua delle risorse finanziarie attribuite con i D.I. n. 1 del 12/12/2016, n. 12 del 5/4/2017, n.16 del 24/4/2019, n. 5 del 5/3/2020, n. 18 del 16/04/2021 e n. 3 del 31/03/2023;

Considerato che l'art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, con legge 21 giugno 2017, n. 96 prevede che le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11- bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, così come ripartite tra le Regioni possano essere destinate dalle Regioni medesime, per la parte non utilizzata, alla prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa;

Ritenuto pertanto opportuno dare copertura agli interventi di cui all'art. 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 con quanto è accertato residuare a valere sulle risorse finanziarie attribuite con i D.L. n. 1 del 12/12/2016, n. 12 del 5/4/2017, n. 16 del 24/4/2019, n. 5 del 5/3/2020, n. 18 del 16/04/2021 e n. 3 del 31/03/2023;

Dato atto che l'intervento di cui al presente documento non determina oneri a carico del bilancio regionale e che le risorse, interamente erogate da INPS, non transitano nel medesimo;

Vista la DGR n. 1122 del 09/10/2024 *"Mobilità in deroga per l'area di crisi complessa industriale di Terni e Narni, ai sensi dell'art. 53-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Attivazione dell'ammortizzatore per l'anno 2024 ai sensi dell'art. 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2023 n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026"*;

Tenuto conto che con DD Arpal Umbria n. 230 del 05/03/2025 *"Autorizzazione di n. 8 domande di mobilità in deroga area di crisi industriale complessa, ai sensi dell'art. 53-ter del DL n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Attivazione dell'ammortizzatore per l'anno 2024 ai sensi dell'art. 1, comma 170 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in attuazione della DGR 1122/2024"* sono stati utilizzati euro **157.308,48** per l'autorizzazione di n. 8 domande di trattamento di mobilità in deroga, in esecuzione a quanto previsto dalla DGR 1122/2024 che ha attivato l'ammortizzatore per l'anno 2024;

Dato atto che possono beneficiare della mobilità in deroga i lavoratori licenziati da imprese operanti nell'area di crisi industriale complessa di Terni-Narni che alla data del 1° gennaio 2017 risultavano beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga;

Considerato che il trattamento di mobilità in deroga, ai sensi dell'art. 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027"* può essere richiesto anche per l'annualità 2025 per una durata di 12 mesi e senza soluzione di continuità con i precedenti periodi di mobilità ordinaria ai sensi della Legge 223/1991, ovvero dell'art 53-ter della Legge 96/2017 a far data dal giorno successivo la fine del trattamento precedentemente autorizzato;

Dato atto che Arpal Umbria è competente, ai sensi della L. r. n. 1/18 e ss.mm.ii, alla pubblicazione e all'attuazione dell'avviso pubblico per la richiesta della mobilità in deroga, ai sensi dell'art. 53-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, per l'anno 2025;

Considerato che sarà possibile inviare domande per periodi che iniziano nel 2025 e ogni singola domanda non potrà eccedere i 12 mesi;

Tenuto conto che, in attuazione dell'art. 53 ter del DL 50/2017, così come convertito con modificazioni dalla L. 96/2017 e delle previsioni della circolare del MLPS n. 13/2017, la Regione deve prevedere dei piani di politiche attive rivolti ai lavoratori che beneficiano dell'ammortizzatore;

Visto il decreto 5 novembre 2021 del MLPS, recante “Adozione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)”, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 306 del 27 dicembre 2021;

Vista la DGR n. 149 del 25 febbraio 2022 “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 1 Intervento 1.1: Approvazione del Piano di attuazione regionale del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (PAR GOL)*”;

Vista la DGR n. 595 del 15 giugno 2022 “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 Componente 1 Riforma 1.1: PAR GOL. Adempimenti necessari all’attuazione*”;

Vista la Determinazione Direttoriale n. 2092 del 6.12.2023: “*PNRR PAR GOL Umbria ex DGR 49/2022 - Approvazione Avviso pubblico per l’attuazione delle misure relative al Percorso 5 – Ricollocazione collettiva*”, che prevedeva la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità da parte dei Soggetti realizzatori in possesso dei necessari requisiti secondo le modalità e i termini indicati alla sezione 9 dell’Avviso stesso;

Vista la Determinazione Direttoriale n. 7 del 10.01.2024: “*PNRR PAR GOL Umbria - Integrazione e sostituzione “Avviso pubblico per l’attuazione delle misure relative al Percorso 5 – Ricollocazione collettiva” di cui alla determinazione direttoriale n. 2092 del 06/12/2023*” con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per l’attuazione delle misure relative al Percorso 5 – Ricollocazione collettiva, che integra e sostituisce l’Avviso approvato con determinazione direttoriale n. 2092/2023;

Vista la Determinazione Direttoriale n. 212 del 05.02.2024: “*PNRR PAR GOL Umbria - Integrazione e sostituzione “Avviso pubblico per l’attuazione delle misure relative al Percorso 5 – Ricollocazione collettiva” di cui alla determinazione direttoriale n. 7 del 10.01.2024 - Elenco dei soggetti realizzatori delle misure di politica attiva nell’ambito del Percorso 5*”;

Vista Determinazione del Commissario Straordinario di ARPAL Umbria n. 1607 dell’8.08.2024: “*PAR GOL Umbria ex DGR 149/2022 e ss.mm.ii.- Approvazione Testo Unico delle Linee guida per l’attuazione delle misure relative ai Percorsi 1, 2, 3, 4, 5 del Programma GOL e relativa modulistica*”;

Vista la Determinazione del Commissario Straordinario di ARPAL Umbria n. 1797 del 29/08/2024, avente ad oggetto: “*PAR GOL Umbria ex DGR 149/2022 e ss.mm.ii. - approvazione revisione del Testo Unico delle Linee guida per l’attuazione delle misure relative ai Percorsi 1, 2, 3, 4, 5 del Programma GOL approvato con DCS 1607 dell’8.08.2024*”;

Considerato inoltre che le politiche attive nei confronti dei lavoratori in mobilità in deroga saranno erogate dopo la presa in carico nell’ambito del programma GOL da parte dei Centri per l’Impiego regionali/APL per la stipula o aggiornamento del Patto di Servizio e profilazione quali-quantitativa (Assesment);

Vista la DGR 546 del 04 giugno 2025, avente ad oggetto: “*Mobilità in deroga per l’area di crisi complessa di Terni e Narni, ai sensi dell’art. 53-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Attivazione dell’ammortizzatore per l’anno 2025 ai sensi dell’art. articolo 1, comma 189 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”;

Preso atto che con la sopracitata DGR n. 546/2025, al fine di operare in continuità con le precedenti annualità è stato conferito mandato ad ARPAL Umbria di predisporre apposito

Avviso pubblico per la presentazione delle domande di mobilità in deroga, per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, per i lavoratori licenziati da aziende dell'area di crisi industriale complessa di Terni e Narni, aventi i requisiti previsti dalla normativa, il cui trattamento viene a scadere tra il 31/12/2024 e il 30/12/2025, stabilendo termini e modalità di presentazione delle stesse, nonché alle necessarie comunicazioni con MLPS e con INPS;

Considerato che per l'Avviso è stata prevista una dotazione finanziaria non superiore ad Euro **157.308,48**, determinato sulla base del fabbisogno per l'ammissione a finanziamento delle n. 8 domande autorizzate per l'annualità 2024, a valere sulle risorse residue disponibili ai sensi dell'art. 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015;

Considerato che l'offerta di politica attiva per i beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito di cui all'Avviso in oggetto, è rappresentata dall'accesso alle misure previste dal programma GOL, mediante la convocazione e la presa in carico da parte Centri per l'Impiego regionali/APL per la stipula o aggiornamento del Patto di Servizio e profilazione quali-quantitativa (Assessment);

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. Di approvare l'Allegato A) *"Avviso pubblico per la richiesta della mobilità in deroga per l'area di crisi industriale complessa di Terni e Narni, ai sensi dell'art. 53-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni con legge 21 giugno 2017, n. 96. Attivazione dell'ammortizzatore per l'anno 2025 ai sensi della DGR 546/2025"*, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di stabilire che le richieste dell'ammortizzatore di cui al punto 1), redatte secondo lo schema di domanda di cui all'Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto, debitamente sottoscritte dal lavoratore e scansionate in formato pdf, corredate da copia del documento di identità del lavoratore stesso, sottoscritto e datato, potranno essere presentate ad ARPAL Umbria per il tramite delle OO.SS.LL. mediante invio da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) delle OO.SS.LL., nel rispetto delle norme vigenti in materia, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata servizio4@pec.arpalumbria.it a partire dal giorno **01/10/2025** e non oltre il giorno **31/10/2025**, con le modalità indicate nell'Avviso;
3. Di precisare che non sarà presa in considerazione alcuna richiesta trattamento di mobilità in deroga per l'annualità 2025 pervenuta oltre la data del **31/10/2025**;
4. Di dare atto che, sulla base delle previsioni dell'art. 53 ter della L. 96/2017, il trattamento che compete ai lavoratori autorizzati e beneficiari della mobilità in deroga è condizionato alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro così come previsto dalla DGR 546/2025, individuate nel PAR Regione Umbria di cui alla DGR n. 149 del 25 febbraio 2022 *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 1 Intervento 1.1: Approvazione del Piano di attuazione regionale del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (PAR GOL)"* e in tutti gli atti ad essa collegati, come in premessa specificato, e le misure di politica attiva nei confronti dei lavoratori beneficiari saranno erogate dopo la loro presa in carico nell'ambito del programma GOL da parte dei Centri per l'Impiego regionali/APL per la stipula o aggiornamento del Patto di Servizio e profilazione quali-quantitativa (Assessment);
5. Di stabilire una dotazione finanziaria non superiore ad Euro **157.308,48**, determinata sulla base del fabbisogno per l'ammissione a finanziamento delle n. 8 domande autorizzate per l'annualità 2024, a valere sulle risorse disponibili ai sensi dell'art. 44,

- comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015;
6. Di pubblicare il presente atto comprensivo dei relativi Allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (B.U.R.U.) e nel sito istituzionale dell'Ente;
 7. Di dare al presente atto adeguata comunicazione e diffusione a tutti i soggetti interessati;
 8. Di dare atto che gli adempimenti previsti dall'art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 sono esplicitati con l'adozione della presente Determinazione e della DGR 546/2025;
 9. Di dichiarare che l'atto acquista efficacia con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (B.U.R.U.) ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013.

Perugia lì 17/07/2025

L'Istruttore

- Annamaria Vallarelli

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 24/07/2025

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa

Il Responsabile

Dr. Riccardo Pompili

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 24/07/2025

Il Dirigente

Dr. Riccardo Pompili

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2